



CENTRO
DI STUDI
INTERNAZIONALI
GIUSEPPE
ERMINI

GLI STATUTI CITTADINI

Criteria di edizione
Elaborazione informatica

Atti delle giornate di studio
20-21 Maggio 1989

FERENTINO



CENTRO
DI STUDI
INTERNAZIONALI
GIUSEPPE
ERMINI

GLI STATUTI CITTADINI

Criteria di edizione
Elaborazione informatica

Atti delle giornate di studio
20-21 Maggio 1989

FERENTINO

ROMA MARZO 1991

Coordinamento grafico-editoriale
Sintesi Informazione srl
Borgo Pio, 44 - 00193 Roma

20 Maggio

Tavola Rotonda

L'edizione critica degli statuti

Presiede

prof. Severino Caprioli
Università di Perugia

Relatori

dott. Claudia Storti Storchi
Università Statale di Milano

prof. Duccio Balestracci
Università di Siena

prof. Alfio Cortonesi
Università della Tuscia

Intervenuti nella discussione

prof. Mario Ascheri - Università di Siena
prof. Vito Piergiovanni - Università di Genova
prof. Gian Savino Pene Vidari - Università di Torino
dr. Marco Vendittelli - Archivio storico Capitolino, Roma
prof. Danilo Segoloni - Università di Perugia
prof. Sandro Bulgarelli - Biblioteca del Senato, Roma
prof. Alessandro Pratesi - Presidente del «Centro Ermini»
Carlo Valeri - Rappresentante del Comune
di Ferentino
prof. Maria Grazia Nico Ottaviani - Università di Perugia

Saluto dell'Amministrazione comunale

Signor presidente, prof. Pratesi, autorità, illustri professori, cittadini. Con il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 810 del 1° ottobre 1985, con il quale, sulla proposta del Ministero per i Beni Culturali, veniva riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Centro di Studi Internazionali «Giuseppe Ermini», veniva parimenti premiata l'Amministrazione comunale di Ferentino per aver deliberato la benefica iniziativa culturale.

Lungo e laborioso è stato l'iter burocratico, ma anche determinante è stato l'impegno dell'Amministrazione, sensibile ai problemi della cultura.

Il Centro si è insediato il 10 marzo 1988 ed oggi noi siamo qui a celebrare l'inizio della sua attività, che si presenta densa di impegni programmatici nel rispetto del dettato istituzionale.

La volontà del presidente Pratesi, della Giunta e del Consiglio direttivo del Centro, la presenza di autorità e di rappresentanti del Ministero per i Beni Culturali, alla cui vigilanza il Centro è sottoposto, di illustri professori e personalità della cultura sono la sicura garanzia di un felice sviluppo del Centro Ermini e di un proficuo vantaggio alla città di Ferentino.

Nel rivolgere a voi, illustri professori qui convenuti, il saluto del Sindaco Francesco Gargani e il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per il prezioso contributo che darete al lavoro per la riscoperta del patrimonio culturale della nostra città e del suo territorio, vi auguriamo buon lavoro e vi riconfermiamo la nostra collaborazione.

Carlo Valeri

In rappresentanza dell'Amm.ne
comunale di Ferentino

Introduzione del
prof. Severino Caprioli

Agli organizzatori di queste giornate esprimo gratitudine, a tutti i convenuti debbo una concisa spiegazione del mio prendere la parola per primo. Sapendomi infatti l'ultimo fra gli adepti della *conventicula* statutaria, gli organizzatori hanno voluto che fossi io a dirigere un colloquio fra studiosi esperti e valorosissimi, che non hanno bisogno di guida alcuna. Ho accolto lietamente l'invito, perché so che il buttafuori meno parla e più ascolta, meglio fa; sicché gode lecitamente il privilegio di tacere ed imparare. Ma quale neofita delle ricerche statutarie, ho creduto giusto prepararmi all'incontro, spremendo «il sugo» — non «di tutta la storia», come poteva fare un grande, giocando ironicamente sulla polisemia, ma — della mia sola esperienza di studioso; che è circoscritta non ad una terra e ad un secolo, ma ad una città e ad un anno. Agli atti delle giornate destino le pagine scritte per confrontare ciò che mi venne insegnato e ciò che mi sembra d'aver imparato finora; come una convenzione con me stesso, la cui serietà ed eseguibilità aspetta il vaglio del lavoro futuro. Leggerle ora, quasi fossero un possibile preambolo ai vostri discorsi, non gioverebbe a voi né a me. Voi conoscete bene le aporie cui è giunta la questione statutaria; la mia esperienza, paragonata alle vostre, potrebbe interessarvi poco o nulla; io e tutti gli astanti siamo invece qui per ascoltare il bilancio che ciascuno di voi può trarre oggi dalla propria fruttuosa esperienza. Al lavoro, dunque.

Ma non prima di avere espresso un'altra ragione di gratitudine ai nostri ospiti. Lo studioso che dà il nome a questo Centro viene troppo spesso ricordato come il vigoroso organizzatore degli studi nell'Università che fu sua, come il cittadino che portò nel Parlamento e nel Governo della

Repubblica la testimonianza schietta dei valori cui ragionatamente e cordialmente aderiva — come se la sua intensa e feconda e lunghissima attività si giustapponesse ad altri aspetti della sua persona, mentre al contrario ne deriva per passaggi stringenti —. Se appena voi consideriate la sua figura nell'interezza che le fu propria, percepite come l'idea erminiana della scuola, lo stesso progetto erminiano dell'università, fino alla conseguenza dell'opera svolta da lui quale uomo di partito (i partiti politici sono figure costituzionali nella Repubblica italiana e l'adesione d'un cittadino ad essi lo connota positivamente) rispecchino senza anacronismo quella cultura del diritto comune, che fu il centro della sua vita studiosa; e i due fuochi della grande ellisse: le norme degli ordinamenti universali, composte in sistema, e quelle degli ordinamenti particolari, che pure in sistema si componevano variamente con le prime. Vi so non indifferenti alle date. Ebbene la stesura del *Corso*, che molti di noi hanno studiato, venne conclusa il 10 gennaio 1943: l'anno dice qualcosa. E molto dicono per esplicito certi lavori coevi, dove programma scientifico e programma di ricostruzione sociale convergono. Per chi riemergeva da uno Stato onnicomprensivo, o anelava ad emergere, quel diritto superiore perché precedente agli Stati nazionali, diceva qualcosa; e non meno quel diritto delle comunità locali che disciplinavano se stesse. La tensione fra diritto comune e diritto proprio finiva con l'essere un ideale cui indirizzare gli sforzi, il nesso di autorità e libertà. Dove l'autorità stessa risultava affrancata dalle stigmate della tirannide, libertà era il sinonimo d'autogoverno (e tutto senza anacronismi neo-guelfi). Benissimo perciò fanno il Centro e la città di Ferentino, se convocano oggi degli studiosi a confrontare risultati e progetti concernenti gli statuti cittadini. Come studioso che ha peccato non poco finora, lasciandosi attrarre e quasi abbacinare dalle svettanti architetture del diritto comune, mi auguro che dal Centro Ermini e dalla città di Ferentino possa venire impulso alle indagini sul diritto statutario.

Al lavoro, dunque. Senza allusione alle aree delineate da Enrico Besta, seguiremo l'ordine dei luoghi: andremo dalla Padania al Lazio, sicché ascolteremo prima Claudia Storti Storchi, poi Duccio Balestracci, poi Alfio Cortonesi, digradando verso questo centro d'Italia. Spero che Umberto Santarelli, impedito di partecipare alla nostra riunione, non ci privi d'un

contributo scritto *. Un foglietto circolante sui tavoli di questa sala reca il nome di alcuni colleghi ed amici presenti, cui gli studi già compiuti ed in ulteriore progresso fanno obbligo di prendere la parola. Avranno i nostri amici la cortesia d'illustrarci le loro vedute nell'ordine che essi riterranno più conveniente. Detto questo, il buttafuori ha adempiuto il suo compito e si mette a tacere.

* Che ha potuto raggiungere in tipografia gli atti del convegno, già composti. Gli organizzatori avrebbero chiesto ad Umberto Santarelli presente di concludere i lavori della giornata, come allo studioso cui deve non poco il rinnovato interesse per gli statuti fra gli storici del diritto. Perciò il suo scritto compare giustamente a chiusura degli atti.

Appunti sugli statuti lombardi

Il cortese invito del Centro di Studi Internazionali «Giuseppe Ermini» ad intervenire in queste Giornate di studio sugli statuti cittadini mi offre la possibilità di riflettere su taluni dei problemi che si sono prospettati in qualche anno di lavoro sul «diritto particolare».

Si tratta purtroppo di un'esperienza limitata, in quanto ha formato oggetto principale delle mie ricerche soltanto il diritto statutario lombardo dei secoli XIII e XIV, i secoli aurei della fioritura di tale fonte di diritto.

Nel corso di tali studi si sono evidenziate due categorie di esigenze, tra loro differenti, ma derivanti da un fondamentale problema di carattere oggettivo: quello costituito dalla difficoltà di utilizzare le fonti del diritto statutario, che sono edite in misura purtroppo ancora esigua, rispetto alla massa dei manoscritti che giacciono nei nostri archivi e biblioteche, e, spesso, in maniera insoddisfacente, se si considerano gli attuali criteri della paleografia, della diplomatica e della stessa ricerca storica.

In primo luogo, come mi sembra di poter affermare, emerge la necessità di riesaminare complessivamente la storia esterna delle spesso cospicue serie di statuti relative ad un medesimo ordinamento territoriale. Gli studi dei quali disponiamo, infatti, per lo più tengono conto delle sole fonti edite e queste, a loro volta, non sempre offrono uno specchio attendibile della stratificazione delle norme in esse contenute, stratificazione che si realizzò di frequente soprattutto nei testi più risalenti.

In secondo luogo, ai fini della ricostruzione dell'evoluzione di singoli istituti giuridici (che, come è stato più volte rilevato, costituisce un filone di indagine piuttosto trascurato dalla storiografia giuridica attuale), appare urgente realizzare nella ricerca un più stretto collegamento tra il diritto statutario e le fonti della dottrina di diritto comune. Al *ius pro-*

prium, all'analisi delle *quaestiones statutorum*, ai problemi dell'interpretazione dello statuto, della determinazione della sua sfera di efficacia e dei suoi limiti di validità, la scienza del diritto dedicò, nell'età medievale come in quella moderna, ampie riflessioni. Dalla reciproca integrazione tra le diverse fonti di diritto, scaturì l'evoluzione di molti istituti in ogni campo del diritto. Talora le teorie dei *doctores* influirono nel determinare le scelte dei legislatori municipali in merito alla disciplina di singoli istituti; nel contempo, le norme di diritto vigenti negli ordinamenti territoriali, nei quali si trovavano ad operare, influirono sulla propensione dei giuristi per un particolare orientamento interpretativo soprattutto nel caso di opinioni contrastanti sulle modalità applicative di specifici norme ed istituti giuridici.

Osservazioni di questo genere non risulteranno nuove a coloro che si occupano della storia del diritto di età medievale e moderna. Tendono soltanto a riproporre il problema di un migliore e più sicuro accesso al vastissimo complesso delle fonti del *ius proprium*. Come più volte è stato auspicato — e non ci si può nascondere quanto ardua appaia tale impresa — si tratta di predisporre e realizzare un piano di censimento e di pubblicazione di tali fonti, che risolva in tempi ragionevoli, previa definizione di regole di edizione corrispondenti alle odierne esigenze della ricerca storica e storico-giuridica, il problema della loro consultabilità.

Mi limiterò pertanto ad alcune considerazioni personali, maturate in occasione dell'edizione dello statuto di Bergamo del 1331, all'esame dei motivi che hanno suggerito di intraprendere tale lavoro e, infine, a talune altre riflessioni in tema di evoluzione delle fonti del diritto municipale nell'epoca, che si suole ritenere di declino del diritto particolare, ossia in quella che vide il sorgere dello Stato regionale e moderno.

* * *

Ritenni opportuno procedere alla edizione dello statuto di Bergamo del 1331, non tanto perché avevo qualche conoscenza dei suoi caratteri essenziali e delle vicende che ne accompagnarono la promulgazione, quanto perché mi sembrava che lo statuto rientrasse nella categoria molto ampia delle fonti inedite del *ius proprium* medievale, che meritano, con l'onore delle stampe, un più approfondito esame da parte degli storici.

Quella del 1331 è la più risalente di una serie di sette successive riforme del diritto statutario di Bergamo per il periodo compreso, appunto, tra il 1331 e prima metà del '400. Fu compilato con la collaborazione di Alberico da Rosciate, un giurista di non scarso rilievo per chi si occupi della storia del diritto comune del Trecento. Fu promulgato inoltre al tempo della signoria di Giovanni di Boemia sull'Italia settentrionale e centrale, una signoria breve e molto travagliata, eppure, almeno per quanto riguarda l'esperienza bergamasca, connotata da aspetti che hanno indotto a pensare ad un precoce tentativo di assolutismo. Questi aspetti emergono nello statuto bergamasco più di quanto non avvenga in un coevo ed inedito statuto lucchese approvato dal medesimo sovrano. Nell'elaborazione del testo di Lucca del 1331, infatti, risultò preponderante sotto il profilo istituzionale l'esigenza di evitare una frattura con la tradizione locale.

Lo statuto di Bergamo del 1331 ci è pervenuto in un unico codice conservato nei secoli presso l'archivio del Comune e compilato dopo pochi mesi dalla sua promulgazione. Redatto in un'accurata scrittura gotica, scarso di correzioni e di annotazioni, tale codice poteva prestarsi al lavoro di trascrizione e di edizione di un profano che si avventurava in un campo tanto complesso ed estraneo alle sue competenze.

L'edizione di tale statuto nella collana *Fontes*, diretta dal prof. Cau e dal prof. Padoa Schioppa, rientra in fondo nel quadro di una più ampia iniziativa dell'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Milano. Con il contributo della Regione Lombardia si è proceduto negli anni al reperimento, alla schedatura, alla riproduzione in microfilm delle fonti statutarie lombarde cittadine, corporative, rurali e di valle, edite ed inedite conservate in archivi e biblioteche non solo lombardi. Un cospicuo fondo di statuti si trova nella Biblioteca del Senato di Roma. Tale ricerca è stata poi ampliata per comprendere statuti municipali delle più importanti città italiane e vorrei ricordare in particolare le serie di fonti del *ius proprium* della stessa Bergamo, di Pisa, di Siena e di Lucca.

Come dimostrano i risultati di questo lavoro di censimento e di raccolta, il numero degli inediti è veramente cospicuo, anche se si considerano soltanto i più importanti centri dell'area lombarda, la quale soprattutto nel periodo visconteo, come noto, si estese oltre gli attuali confini regionali. In questo ambito si possono pertanto comprendere statuti co-

me quelli bolognesi del 1352, redatti sotto il dominio di Giovanni Visconti, e quelli veronesi del 1393.

In quasi tutte le più importanti città del dominio, e mi limito soltanto a queste, tra il '300 e il '400 fu effettuata più di una riforma generale del diritto statutario. Come taluni saggi di indagine hanno consentito di rilevare, le modifiche apportate di volta in volta nei singoli campi del diritto disciplinato dal diritto particolare furono di notevole rilievo e questa osservazione si estende non solo alle materie più prettamente pubblicistiche (l'organizzazione degli uffici, le prerogative del podestà e dei consigli cittadini, il diritto penale, le procedure), ma anche a quelle civilistiche e commerciali.

Il testo di tali statuti, che ci è giunto per lo più in un unico manoscritto, è spesso integrato dai decreti promulgati dai signori. A tali decreti non era riconosciuta l'efficacia generale del *ius civile*, vale a dire della legge generale, e la loro validità ed efficacia era subordinata appunto alla pubblicazione, città per città, e all'inserimento nel corpo delle leggi municipali.

Se è ovvio che la ricostruzione delle linee evolutive di un singolo ordinamento giuridico territoriale deve tener conto di tutta la serie degli statuti che vi si succedettero, l'esame di tale serie appare proficua anche dal punto di vista del diritto comparato. Per limitarsi sempre all'area lombarda, un contributo notevole all'analisi dei diversi caratteri, che la signoria viscontea assunse nel tempo, ed un apporto alla soluzione del problema della qualificazione di tale signoria potrebbero venire anche dall'analisi delle legislazioni dei centri del dominio.

Ove si realizzasse la possibilità, tramite un vasto programma di edizione, di accedere più agevolmente alle fonti statutarie, questo costituirebbe inoltre un sussidio prezioso, come si è già avuto modo di osservare, anche per l'ampliamento e l'approfondimento delle conoscenze sulle opere della dottrina del diritto comune e in particolare della dottrina consulente e giudicante. Questa osservazione concerne naturalmente gli istituti e le materie che erano riservati alla disciplina del diritto statutario in quanto istituti e materie regolati *praeter e contra ius commune*. I moduli ermeneutici impiegati dai *doctores* tendevano in molti casi all'interpretazione ora estensiva, ora restrittiva dello statuto, ad una applicazione per così dire politica dello stesso. Sembra però che anche il criterio dell'interpretazione letterale o *per verba* della norma statutaria e il prin-

cipio dell'*observantia statutorum* abbiano ugualmente continuato nel tempo a svolgere un ruolo ben preciso.

Facendo un passo all'indietro e ritornando al '200, per quanto concerne il territorio lombardo si può ricordare che i più importanti statuti cittadini sono editi, come è noto, nei volumi delle *Leges municipales* dei *Monumenta historiae patriae*. È ormai inutile riesumare le critiche e gli appunti che da più parti sono stati rivolti ai criteri editoriali del passato. Mi sembra però opportuno rilevare come i testi più antichi del diritto statutario costituiscano una fonte preziosa per lo storico del diritto, soprattutto per quegli aspetti, i quali nelle edizioni più risalenti risultano spesso trascurati. La stratificazione delle norme (che di frequente, nei manoscritti, è evidenziata dal cambiamento della mano dello *scriba*), le annotazioni marginali e interlineari, la cassazione di singole norme o di interi gruppi di norme sono elementi che danno testimonianza di successive riforme generali o parziali dei testi statutari e sono indispensabili per la valutazione dei limiti di vigenza di tali statuti. Quello che i codici più antichi ci tramandano non è, o non è soltanto, uno statuto promulgato in un anno determinato e in una fase particolare della vita del comune. Rispecchia piuttosto il complesso del diritto particolare di un certo ordinamento giuridico territoriale, per un periodo spesso piuttosto lungo della sua storia.

Tutto questo, d'altra parte, sembra corrispondere alle linee generali di svolgimento del diritto statutario, che, tra la fine del XII e il XIII secolo, visse la fase più intensa ed originale della sua formazione. L'elaborazione delle singole norme giuridiche, oltre che ispirata da tradizioni locali, o motivata da ragioni contingenti, fu probabilmente preceduta dal vaglio di prassi ovvero di orientamenti dottrinali divergenti. Le scelte dei legislatori del periodo delle origini dell'autonomia comunale, inoltre, furono in molti casi decisive per la successiva evoluzione dei diritti locali e posero le fondamenta del particolarismo giuridico.

Sotto questo punto di vista, l'edizione dei testimoni di un medesimo statuto, che presentino una stratificazione di norme o risultino redatti da più mani, oltre al rispetto per la lezione del testo, impone anche di dare riscontro immediato di quelle che potremmo dire, in senso lato, le tracce d'uso del codice. È questo un problema che, generalmente, deve essere affrontato per i testi più antichi, ma che nell'area lombarda

si presenta anche riguardo ad alcuni pochi testi più tardi. È proprio a questo proposito, che, posso esprimere un parere, riterrei oltremodo opportuno che si procedesse ad una verifica e ad un coordinamento delle diverse esperienze e si cercasse di elaborare una serie di regole che, pur nella variabilità dei singoli casi concreti, costituiscano una guida per l'edizione e la riedizione critica dei codici statutari *.

* Per un'accurata ricognizione dei più recenti lavori in tema di diritto statutario, delle iniziative di pubblicazione in corso (fino al 1984) e per una nutrita serie di proposte, tendenti a risolvere i problemi concernenti l'accesso alle fonti del diritto statutario italiano, rinvio a M. Ascheri, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in *Nuova rivista storica*, LXIX (1985), I-II, pp. 95-106. Per quanto concerne in particolare la legislazione municipale lombarda rinvio a A. Padoa Schioppa, *Brevi note sugli statuti bergamaschi e lombardi*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Atti del Convegno a cura di M. Cortesi, Bergamo 1984 (*Fonti per lo studio del territorio bergamasco*, V), Id. *Presentazione a Lo statuto di Bergamo del 1331* a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986 (*Fontes. Statuti* 1), nonché, dello stesso, all'intervento presentato nel Convegno di Ferentino del 1988.

Un vasto riesame della legislazione statutaria italiana, dello stato delle conoscenze e delle edizioni, dei programmi di ricerca è stato svolto nel corso del Convegno *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli statuti di Albenga (1288), Albenga 19-21 ottobre 1988*, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale XXV), con relazioni ed interventi di M. Ascheri, A. Cortonesi, A. Padoa Schioppa, G.S. Pene Vidari, V. Piergiovanni, A. Romano., C. Montanari, C. Storti Storchi. Di V. Piergiovanni ricordo, inoltre, la relazione dal titolo *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento. Atti del Convegno. Genova 8-11 novembre 1988*, Genova 1989, pp. 79-98.

CAPRIOLI — Claudia Storti Storchi ha connesso con grande eleganza gli accenni alla sua esperienza di studiosa, ed al perché della sua attività sugli statuti settentrionali, con quella prima analisi della struttura degli statuti, dalla quale ragionatamente si trarranno criteri per l'edizione. Questo sembra il modo più convincente di porre i problemi che abbiamo dinanzi: non tentare subito una sorta di ecdotica speciale degli statuti cittadini medievali, ma renderci conto di ciò che fossero, guardarli nella loro concretezza; e dalla struttura del testo trarre notizie precise non soltanto sulle modalità di formazione, ma anche sulle maniere di custodia e di trasmissione: in breve, su tutti i fatti di tradizione concernenti gli statuti. Da quella serie di risultanze, stimolate dall'osservazione attenta, si potranno trarre stringenti regole — minime per altro — di contegno per l'editore critico.

Personaggi in cerca di autore:
gli statuti delle città intermedie
della Toscana medievale

Esattamente un anno fa, proprio in questa sede, ebbi l'occasione di accennare alla necessità di affrontare in maniera sistematica gli statuti delle città intermedie. Vorrei riprendere questo argomento; non oso dire «approfondirlo» perché le mie saranno soltanto considerazioni volanti. E vorrei riprenderlo riferendomi alla Toscana; in parte perché è un contesto che meglio di altri conosco, in parte perché è una regione che meglio di altre, credo, si presta all'elaborazione di riflessioni sul concetto stesso di città intermedia.

Innanzitutto: perché gli statuti delle città intermedie? Perché esse sono soggetti non secondari della storia italiana medievale e protomoderna. Ma già in questo primo enunciato si pone il problema di capire che cosa intendiamo per città intermedia.

È già abbastanza difficile capire che cosa si intende per città nel Medioevo (forse è davvero uno stato d'animo, secondo la felice boutade del Lopez) figuriamoci definire che cosa è città intermedia. Secondo la definizione classica, in epoca medioevale per città si intende, come è noto, un centro che sia sede di vescovato; ma forse questo è un criterio difficilmente applicabile all'argomento che vorrei toccare, perché nel caso toscano sarebbero città intermedie Volterra (e va benissimo), Massa Marittima (altrettanto bene), forse Grosseto (non lo so, ho qualche dubbio), Cortona. Però non credo si possano definire città né Sovana né Fiesole, ed avrei fortissime perplessità per Chiusi. Quindi la definizione di città intermedia dovrà, a mio parere, seguire altri parametri: centri che, diocesi o non diocesi, raggiungano una ragguardevole dimensione demografica; centri che abbiano reale preminenza politica o giurisdizionale su altre città vicine; centri la cui produzione non sia solo rurale, ma che

conoscano in misura significativa anche una dimensione manifatturiera, artigianale, una qualche economia di mercato, in cui siano presenti mercanti, prestatori o anche imprenditori; centri in cui sia riscontrabile una stratificazione sociale e soprattutto una diversificazione di ceti e di funzioni sociali. Delle città intermedie, o per lo meno delle città intermedie della Toscana medioevale, si sa poco; siamo ancora sostanzialmente fermi ai vecchi studi del Volpe su Volterra e Massa Marittima analizzate prevalentemente in un'ottica di storia delle istituzioni. Siamo fermi agli studi del Fiumi su Volterra, su Prato e su San Gimignano, esaminate attraverso un ventaglio ampio di interessi: stratificazione sociale, dinamiche economiche, sviluppo urbano, trend demografico, modelli familiari. È apparso, più recentemente, lo studio di Judith Cora Brown per Pescia (recentemente tradotto in italiano) che affronta lo studio dell'economia, la stratificazione sociale, il rapporto con Firenze; e a tutta una serie di centri intermedi accenna Charles de la Roncière non tanto nel suo volume pubblicato alcuni anni fa quanto piuttosto nella parte rimasta allo stato di these e che ha avuto il pregio di identificare le dimensioni microurbane di insediamenti che finora erano stati considerati forse frettolosamente poco più che villaggi. Proprio il de la Roncière, inoltre, ha avuto il pregio di farci notare che il concetto stesso di città intermedia è un concetto ampiamente reversibile dal momento che quello che può essere un centro intermedio prima della crisi del Medioevo può benissimo finire per divenire un villaggio sprofondato in fondo alle campagne dopo la crisi.

Non è mancata su queste località la voce della storiografia locale, a volte anche benemerita; ma ora ritengo che si tratti di rivisitare con criteri più rigorosi certi aspetti da essa trattati; di introdurre nuovi soggetti e nuove problematiche. Sembra dunque opportuno spezzare una lancia in favore di un'edizione, se non sistematica almeno ampia, degli statuti di questo tipo di città.

Di alcune di queste città sono stati talvolta editi, è vero, gli statuti più antichi; però l'edizione dei soli statuti più antichi lascia solo parzialmente soddisfatti dal momento che la Toscana è una regione che ha conosciuto una accelerata dinamica politica e istituzionale, che merita di essere analizzata localmente anche attraverso le successive redazioni statutarie. È ovvio che parlare di Toscana significa molto e, contemporaneamente, non significa niente, perché, ad esempio, le comunità del Fio-

rentino hanno un tipo di rapporto istituzionale con la dominante e le comunità del Senese un altro: le prime subiscono nel '400 una omologazione statutaria sconosciuta alle seconde.

Non è il caso di passare in sistematica rassegna l'inedito, perché «inedito» significa per la Toscana una massa notevole di statuti conservati in parte negli archivi comunali, in parte negli archivi della città dominante, in parte negli archivi di Firenze. Si prenda un esempio solo, fra i tanti possibili: l'esempio degli statuti di Massa Marittima. Statuti di questa città sono conservati nell'archivio di Massa Marittima stessa, ma anche in quello di Siena, con la quale Massa era confederata, e in quello di Firenze, portativi dopo l'unificazione regionale.

Mi limiterò soltanto ad un veloce quadro delle più significative situazioni. Partirò dal caso di San Gimignano che presenta uno statuto del 1255 edito nel 1853 e pubblicato, in appendice alla *Storia della terra di San Gimignano* di Luigi Pecori. Una pubblicazione fatta in base a criteri che definire soggettivi è un eufemismo, dal momento che il Pecori taglia, nella trascrizione, parti che ritiene superflue. Tutto il resto della massa statutaria sangimignanese, poi, ci sfugge pressoché completamente: sono ancora inediti ad esempio tutti gli statuti medievali contenuti nell'archivio comunale di San Gimignano, lo sono i 16 statuti presenti nell'archivio di Firenze. Una domanda a questo punto è legittima: vale la pena studiare questi statuti e preparare altre edizioni? Forse sì, dal momento che attraverso le diverse redazioni statutarie riusciremmo forse a mettere a fuoco il mutare attraverso i secoli delle istituzioni da un punto di vista interno, e lo stesso rapporto istituzionale tra San Gimignano e Firenze.

Lo stesso si potrebbe dire per Prato: non mi risulta che sia mai stata fatta un'edizione degli statuti pratesi dopo la pubblicazione degli *Ordinamenti sacratissimi* di Prato dell'anno 1292 posti dal Caudenzi in appendice all'edizione degli statuti di Bologna del 1288. Per il resto, tutta la massa statutaria pratese (i 33 statuti presenti nell'archivio comunale di Prato che vanno dalla fine del '200 alla fine del '700; i tre statuti presenti a Firenze) resta assolutamente sconosciuta.

Caso più articolato invece è forse quello di Volterra. Se è vero infatti che lo studio della società urbana è per Volterra parzialissimo (probabilmente un 5% delle potenzialità offerte dalla documentazione conserva-

ta nell'archivio di quella città) è però anche vero che per Volterra disponiamo di una serie di edizioni di statuti: quelli del 1210 editi dal Fiumi, il *Constitutum populi* del XII sec. edito dal Solarini, e quelli del 1463 editi dal Cinci. Comunque rimangono ancora inesplorati numerosi statuti conservati presso l'archivio di Volterra e uno statuto presente nell'archivio di Firenze, tutte fonti che — anche se non edite ma almeno studiate o repertorate — potrebbero probabilmente aiutarci a capire un po' meglio certe dinamiche istituzionali dalla signoria vescovile alla trecentesca signoria dei Belforti prima e degli Allegretti dopo, fino all'epoca (dagli anni Sessanta del Trecento) delle forti interferenze fiorentine, fino alla sotmissione — infine — a quest'ultima città.

Una situazione più soddisfacente è invece quella di Montepulciano. Gli statuti del 1337 sono infatti stati editi dal Morandi ed a questa edizione si è aggiunta di recente la pubblicazione delle riformazioni statutarie del '300 a cura di Ilio Calabresi. Ciò che resta, della massa statutaria poliziana, è forse relativamente poco, conservato a Montepulciano e Firenze (si può aggiungervi il manoscritto del XVII sec. relativo a norme che vanno dalla metà del '500 in poi conservato presso la Biblioteca del Senato).

Invece, il caso più vistoso di una città intermedia di rango notevole mai studiata e della quale non è stata mai fatta un'edizione di statuti è probabilmente proprio il caso di Massa Marittima al quale ho accennato precedentemente. Nel 1833 il Bonaini pubblicò la quarta distinzione del *constitutum comunis* relativa alle miniere, in un'edizione, quindi, finalizzata ad una ben precisa ricerca; per il resto, non sono stati ancora pubblicati né lo statuto dell'inizio del XV sec. né lo statuto ben più corposo del 1419.

Approcci poco più che parziali sono stati, poi, tentati con gli statuti, numerosi ed interessanti, di un'altro centro estremamente importante della Toscana quale Colle Val d'Elsa. Lo Zdekauer pubblica nel 1896 un saggio sugli statuti della terra di Colle e in appendice mette i capitoli e le convenzioni fra Colle e Casole sui danni dati; nel 1932 Rovigo Marzini pubblica il rubricario degli statuti trecenteschi ma dopo la prima puntata la pubblicazione si interrompe. Rimangono inesplorati i 62 statuti, dei quali una ventina precedenti la fine del '500, conservati nell'archivio comunale di Colle; rimane inesplorato lo statuto conservato a Firenze; rimane sconosciuta la materia di uno statuto riportato in un manoscritto

tardo, ma relativo a norme che partono dal 1430, presente nella Biblioteca del Senato.

Cortona non è mai stata studiata, né i suoi statuti sono stati oggetto di edizione critica. Tutto ciò che si conosce è relativo all'illustrazione delle norme statutarie fatta dal Mancini un secolo fa. Ancora una volta resta completamente inedita tutta la massa statutaria presente nell'archivio del Comune e nell'archivio di Firenze.

Completamente sconosciuti, direi, anche gli statuti di un'altra città intermedia chiave quale Montalcino, città nodo fra la Maremma, Siena e l'Amiata. La massa statutaria montalcinese resta inesplorata, anche se probabilmente questo *corpus* statutario è meno ricco di altri e di certo più tardo, dato che si tratta soprattutto di statuti quattrocenteschi relativi soltanto a norme di procedura civile e penale.

Inesplorati gli statuti di Certaldo, dei quali, pure, a Firenze esiste una redazione medievale che si aggiunge allo statuto medievale della Lega di Certaldo.

Ho fatto solo gli esempi delle più importanti città intermedie, ma altre, volendo, potrebbero entrare in questo repertorio. Gli statuti di una comunità interessante come Poggibonsi sono inediti (a parte una illustrazione fattane un secolo fa dallo Zdekauer): è inedito lo statuto presente nell'archivio comunale (che è uno statuto di grandissimo interesse); è completamente inedito lo statuto conservato a Firenze. Nulla sugli statuti di San Sepolcro; nulla su quelli di Castel Fiorentino. Livorno stessa, che è una città dal '400 in forte progresso, non ha conosciuto alcuna edizione dei suoi statuti. Pubblicare statuti relativi a questi centri, invece, sarebbe di estremo interesse perché si tratta, in certi casi, di statuti «anfibi» che presentano un aspetto cittadino e un aspetto rurale al tempo stesso. Studiarli significa, intanto, cercar di capire quale dei due aspetti è prevalente; quale rapporto esiste tra l'una e l'altra componente, specchio, a sua volta, delle complessità e articolazioni di queste società. Studiarli significa, poi, cercare di entrare all'interno del rapporto istituzionale fra una città intermedia e altre realtà politiche e territoriali più grandi.

Edizioni statutarie laziali:
iniziative recenti ed esigenze

Ho già avuto modo, piuttosto recentemente, di prendere la parola in questa stessa sede su tematiche relative all'edizione degli statuti medioevali del Lazio. Mi si vorrà, pertanto, scusare se non riprendo il problema dalle fondamenta, rinviando, per un'impostazione generale, a quanto a suo tempo detto e, successivamente, scritto ¹.

L'edizione e lo studio degli statuti comunali del Lazio hanno una storia più che secolare; fuor di dubbio, questa ha conosciuto i momenti salienti con la pubblicazione dei due volumi di *Statuti della Provincia Romana* apparsi, in anni ormai lontani — 1910 e 1930 —, nella collezione delle Fonti per la Storia d'Italia dell'Istituto Storico Italiano ². In essi venivano proposti, con grande rigore metodologico, numerosi testi statutari appartenenti a comunità cittadine e castrensi del Lazio basso-medioevale. In seguito, per qualche decennio, l'attenzione degli studiosi per questo tipo di fonti è venuta meno quasi completamente, tornando, tuttavia, a manifestarsi con crescente evidenza negli ultimi vent'anni.

In questo periodo il panorama delle edizioni statutarie laziali si è arricchito in misura davvero ragguardevole, anche se purtroppo — e già si è avuto modo di rilevarlo ³ — i lavori pubblicati risultano troppo spesso frutto di competenze perlomeno approssimative e d'inadeguato impegno. È con soddisfazione tanto maggiore — visto il contesto rapidamente delineato — che può, dunque, segnalarsi come, grazie alla recentissima edizione critica dello statuto di Ferentino, curata da Marco Vendittelli, si sia tornati a rinverdire quella che, in fatto di edizioni statutarie laziali, è la migliore tradizione. È auspicio di tutti che il felice esito dell'iniziativa ferentinate possa positivamente influenzare il prosieguo dell'attività in questo settore.

Per intanto, va pure ricordato come nell'ultimo biennio si siano concluse con risultati soddisfacenti altre fatiche. Di attente edizioni sono stati oggetto due statuti di castelli campanini: a Tommaso Cecilia e Gioacchino Giammaria si deve l'edizione del seicentesco statuto di Colleparado ⁴; a Paolo Scaccia Scarafoni quella — disponibile da pochi giorni — dello statuto di Castro (Castro dei Volsci), verosimilmente redatto nel corso del XV secolo, ma pervenuto in copia tardo-cinquecentesca ⁵. È da registrare, altresì, per l'Alto Lazio il contributo di Maria Assunta Ceparì, curatrice di una rigorosa edizione dello statuto di Latera ⁶, dalla stessa datato ai decenni fra XIV e XV secolo.

Ulteriore testimonianza della feconda stagione che sta vivendo in questo ambito regionale — e, ben sappiamo, non solo in questo — l'iniziativa per l'edizione delle fonti statutarie, offrono, infine, i non pochi, significativi lavori in via di svolgimento. L'edizione del prezioso statuto di Sermoneta del 1271 ⁷, conservato presso l'Archivio Caetani, impegna da qualche tempo Marco Vendittelli, la cui attenzione è anche indirizzata ad altro, più tardo statuto di comunità castellana: quello di S. Polo dei Cavalieri (a. 1479). Quest'ultimo documento si trova presso l'Archivio Storico Capitolino ed è parte di quel «Diplomatico Orsini» che custodisce alcuni fra i più antichi ed importanti testi statutari del Lazio (quasi tutti, peraltro, editi nei citati volumi dell'Istituto Storico Italiano). Anche per la Tuscia una segnalazione: all'edizione e allo studio dello statuto di Celleno (a. 1457) sta lavorando, infatti, Giancarlo Baciarello, ormai non lontano, come sembra, dal compimento delle sue ricerche ⁸.

Si rileva facilmente come a beneficiare del rinnovato fervore degli studi statutari siano, in area laziale, essenzialmente gli statuti di castello, pervenuti — già a muovere dal XIII secolo — in numero davvero consistente. È finanche superfluo sottolineare il contributo che tali testi possono assicurare all'indagine della vita economico-sociale e politico-istituzionale delle comunità castrensi (e mi limito, beninteso, ad indicare solo alcuni possibili percorsi tematici); i più antichi fra di essi — perlopiù di emanazione signorile — costituiscono, d'altra parte, il principale riferimento per lo studio di quel *dominatus castris* entro il quale si organizza nel Medioevo l'esistenza di tanta parte della popolazione laziale.

A fronte di quanto può registrarsi per la legislazione statutaria castrense, senz'altro minore appare l'attenzione indirizzata in questi anni a quella

cittadina. Certo, quest'ultima non presenta neppure lontanamente la ricchezza della legislazione toscana — della quale è stata appena proposta un'ampia illustrazione —, sì che la situazione potrebbe essere, quanto alle edizioni da intraprendere, efficacemente affrontata in tempi relativamente brevi. Sia sufficiente ricordare qui che resta inedito l'importante *corpus* statutario viterbese del 1469 e che pure si attendono le edizioni critiche dello statuto capitolino dello stesso anno e della quattrocentesca riforma dello statuto di Rieti.

Ritengo, da ultimo, che il carattere cursorio di quest'intervento non esima da un accenno all'esigenza — assai viva proprio in questa fase delle ricerche — di realizzare al più presto un coordinamento su base regionale in grado sia di promuovere le iniziative di edizione, sia — soprattutto — di fornire l'indispensabile supporto di competenze scientifiche. A svolgere tali funzioni potrebbero essere le diverse Deputazioni e Società di Storia Patria non poche delle quali, peraltro, hanno già mostrato in passato una notevole attenzione per l'edizione degli statuti. È da osservare, a questo proposito, come la proposta di un coordinamento su base regionale sembri imporsi, stante l'ormai ampiamente comprovata difficoltà a concretizzare progetti di riferimento «nazionale», ripetutamente formulati, con ben scarso seguito di fatti, fin dalla metà del secolo scorso ⁹.

La ricerca, su base regionale o sub-regionale, di un più sistematico approccio al problema dell'edizione e dell'utilizzazione in sede storiografica delle fonti statutarie non può, a mio avviso, prescindere dalla preliminare elaborazione di un repertorio. In assenza di un censimento dei codici statuari fondato su capillari indagini di archivio — estese anche ai minori archivi comunali, familiari, etc. — risulta solo approssimativamente conoscibile il rilievo quantitativo e qualitativo del materiale inedito: ciò con notevoli difficoltà per ogni eventuale programma di edizioni, nonché per quanti intendano rivolgersi agli statuti nella prospettiva di studi che ne richiedano una lettura comparativa o, comunque, una complessiva considerazione.

Per il Lazio, in particolare, sembra auspicabile la realizzazione di più repertori che abbiano riferimento alle diverse province storiche (Tuscia, Campagna e Marittima, Sabina) ¹⁰: includendo anche i testi d'elabora-

zione moderna (fino al XVIII secolo), essi verrebbero a costituire uno strumento prezioso per il ricercatore intenzionato a cimentarsi con i complicati percorsi dell'edito e dell'inedito statutario.

¹ *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, in «Quaderni di storia», Comune di Ferentino, 3 (1986), pp. 121-137.

² Il primo di tali volumi (n. 48 della collezione) fu curato da F. Tomassetti, V. Federici e P. Egidi; il secondo (n. 69) dal solo Federici.

³ *Sull'edizione cit.*, pp. 131-134.

⁴ *Lo statuto di Colleparado*, Anagni 1988 («Biblioteca di Latium», 5).

⁵ *Gli Statuti di Castro*, Anagni 1989 («Biblioteca di Latium», 8).

⁶ *I Farnese a Latera nel Quattrocento. Norme statutarie*, Latera 1989.

⁷ Allo statuto duecentesco fanno seguito aggiunte del 1304 e del secolo XV.

⁸ Un'illustrazione del codice e della normativa, con particolare riferimento all'economia e alla società cellenese, è stata proposta da Baciarello in occasione della 3^a Giornata di studio per la storia della Tuscia (Orte, settembre 1988).

⁹ Cfr. G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medievali e problematica storiografica. Atti del Congresso Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)*, 2 voll., Roma 1976, I, pp. 173-190, alle pp. 177-180.

¹⁰ Da segnalare per Roma il contributo di A. Lanconelli, *Manoscritti statuari romani. Contributo per una bibliografia delle fonti statutarie dell'età medievale*, in *Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2° seminario (Città del Vaticano, 6-8 maggio 1982)*, Città del Vaticano 1983, pp. 305-321.